PROVINCIA DI PIACENZA

Provv. N. 142 del 30/09/2015

Proposta n. 2015/1954

OGGETTO: PROCEDURA DI SCREENING, PER CONTO DELLA DITTA INZANI CARLO, RELATIVA AL PROGETTO DI TRATTAMENTO RIFIUTI INERTI MEDIANTE IMPIANTO MOBILE PRESSO IL PROPRIO CENTRO DI MESSA IN RISERVA UBICATO IN VIA G. DA SALICETO DEL COMUNE DI FIORENZUOLA D'ARDA

Il PRESIDENTE

Premesso che:

- la ditta Inzani Carlo con l'istanza del 13.05.2015 trasmetteva la documentazione necessaria e chiedeva l'attivazione della procedura di screening per l'intervento relativo al progetto di trattamento rifiuti inerti mediante impianto mobile presso il proprio centro di messa in riserva ubicato in via G. da Saliceto del Comune di Fiorenzuola d'Arda;
- la suddetta documentazione, che di fatto soddisfaceva quanto richiesto dall'art. 9 – comma 1 – della L. R. n. 9/1999, consisteva in una "Relazione Tecnica" strutturata nei seguenti capitoli: introduzione, scopo, campo di applicazione, inquadramento territoriale, aspetti naturalistici, descrizione dell'area e processo produttivo, descrizione dell'impianto di trattamento ipotizzato, condizioni operative anomale e potenziali situazioni di emergenza, aspetti ambientali, zone, sistemi ed elementi oggetto di tutela, conclusioni. Venivano, inoltre, prodotti i seguenti allegati: "iscrizione al registro provinciale delle imprese che effettuano operazioni di recupero di rifiuti speciali non pericolosi – Inzani Carlo", "organizzazione interna del centro della ditta Inzani Carlo con posizionamento del frantoio", dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà e attestazione del pagamento delle spese istruttorie;

Considerato che:

- il progetto prevede l'attivazione di campagne di trattamento di rifiuti inerti, costituiti da macerie di cantieri edili, mediante l'utilizzo di un impianto mobile avente le seguenti caratteristiche: dimensioni dell'impianto circa m. 12,5 x 2,8 x 3,2 (h), frantoio a mascelle con capacità di frantumazione media di 500t/g variabile indicativamente da 50 a 240 t/h in base alla tipologia del materiale da trattare, completo di deferizzatore magnetico; tramite le operazioni di selezione, frantumazione, vagliatura, separazione della frazione metallica si intendono ottenere materie prime secondarie idonee al

recupero. Si prevedono campagne di trattamento della durata di circa 10/11 giorni lavorativi effettivi e per la lavorazione di un quantitativo massimo, per ogni campagna, corrispondente alla capacità massima istantanea complessiva della messa in riserva, pari a 5000 t.;

- a seguito della positiva verifica di completezza svolta ai sensi dell'art. 9 – comma 2 – della L. R. n. 9/99 e s.m.i., l'Amministrazione Provinciale, come da nota prot. n. 33730 del 20/05/2015, ha dato comunicazione dell'avvio della fase di deposito della documentazione, relativa alla procedura di screening in oggetto, deposito avvenuto con avviso pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna del 03/06/2015, n. 121;
- la Provincia di Piacenza, tramite il proprio Servizio Ambiente ed Energia, ha condotto l'istruttoria concernente l'istanza di che trattasi;
- l'attività istruttoria è stata svolta mediante conferenza di servizi, tramite un'unica seduta tenutasi in data 13.07.2015, cui hanno partecipato rappresentanti della Provincia di Piacenza, della Sez. Prov.le dell'Arpa e della Ditta richiedente;
- il Comune di Fiorenzuola d'Arda, con nota del 24/07/2015, prot. n. 20256, ha comunicato la pubblicazione dell'avviso di deposito all'Albo Pretorio con decorrenza dal 28/07/2015;
- con nota del 27.07.2015, prot. n. 48634, l'Amministrazione provinciale ha trasmesso la copia del verbale della seduta di conferenza del 13.07.2015;

Ricordato che la Regione Emilia Romagna, in attuazione delle Direttive 85/337/CEE e 97/11/CEE nonché del DPR 12.04.1996, ha approvato la Legge Regionale 18.05.1999, n. 9, successivamente integrata e modificata dalla L.R. 16.11.2000, n. 35, inerente alla "disciplina della procedura di valutazione di impatto ambientale", Legge Regionale tuttora vigente e di recente oggetto di ulteriori modifiche (per il recepimento di quanto contenuto nel D.Lgs. 152/2006) ed integrazioni introdotte con la L. R. 30.07.2013, n. 15;

Dato atto che:

- l'intervento in parola è ascrivibile al punto B2. 57 ("Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno...") dell'Allegato B.2 alla L. R. n. 9/1999 come integrata con le disposizioni più sopra richiamate ed è assoggettabile alla procedura di verifica (screening) di competenza provinciale ai sensi degli articoli 4 bis, 9 e 10 della medesima Legge Regionale n. 9/1999;
- gli elaborati relativi all'intervento di che trattasi, da realizzarsi in comune di Fiorenzuola d'Arda, sono stati depositati continuativamente, per la libera consultazione del pubblico, presso la sede della Provincia di Piacenza, in via Garibaldi n. 50, dal 03 giugno 2015 al 18 luglio 2015; in tale periodo ed anche dal 28 luglio 2015 al 10 settembre 2015, i suddetti elaborati sono stati depositati continuativamente per la libera consultazione del pubblico presso il Comune di Fiorenzuola d'Arda;
- la documentazione prodotta è stata resa disponibile sul sito internet dell'Autorità competente (Provincia di Piacenza);
- né entro il 16 luglio 2015 né entro il 10 settembre u.s. sono pervenute alla Provincia di Piacenza ed al Comune di Fiorenzuola d'Arda osservazioni scritte in merito agli elaborati depositati;

Valutato che si tratta di un intervento che:

- prevede il recupero di rifiuti inerti, costituiti da macerie di cantieri edili, mediante un ipotetico impianto mobile presso il centro di messa in riserva esistente della ditta Inzani Carlo ubicato in via G. da Saliceto del Comune di Fiorenzuola d'Arda. Il recupero avverrà tramite (come già precisato) l'attivazione di campagne di trattamento trattamento di rifiuti inerti mediante l'utilizzo di un impianto mobile avente le seguenti caratteristiche: dimensioni dell'impianto circa m. 12,5 x 2,8 x 3,2 (h), frantoio a mascelle con capacità di frantumazione media di 500t/g variabile indicativamente da 50 a 240 t/h completo di deferizzatore magnetico; tramite le operazioni di selezione, frantumazione, vagliatura, separazione della frazione metallica si intendono ottenere materie prime secondarie idonee al recupero. Tali campagne di trattamento sono previste della durata di circa 10/11 giorni lavorativi effettivi e per la lavorazione di un quantitativo massimo, per ogni campagna, corrispondente alla capacità massima istantanea complessiva della messa in riserva, pari a 5000 t.;
- ha comunque impatti ambientali non rilevanti, come risulta dalle considerazioni espresse nella seduta della conferenza di servizi del 13/06/2015 come di seguito riportate:

“I membri della conferenza,

- *tenuto conto delle considerazioni sopra sviluppate;*

- *visto l'art. 38 - comma 1 - lettera d. - del PTCP che riconosce compatibili le attività di recupero con impianti mobili dei rifiuti inerti svolte nei centri di messa in riserva (al fine di evitare la movimentazione di tali rifiuti);*

- *considerati i modesti impatti che l'opera avrà, rispetto alla situazione attuale, sulle diverse matrici ambientali (aria, acqua, suolo, rumore e vibrazioni), a fronte della generale finalità di recupero dei rifiuti che si ricorda essere attività di interesse pubblico;*

alla luce dei vari apporti istruttori intervenuti, fatte salve eventuali osservazioni che dovessero intervenire nei tempi concessi dalla normativa (scadenti il 18 luglio 2015), si esprimono per la non sottoposizione a VIA dell’intervento non rilevando, dall’attuazione dello stesso, impatti significativi e negativi sull’ambiente, ritenendo comunque necessario il rispetto delle seguenti prescrizioni:

- *la quantità massima dei rifiuti sottoposti ad operazioni di recupero corrispondente alla capacità massima istantanea complessiva della messa in riserva, non deve essere superiore a 5000 t per ogni campagna, e a 7500 t / anno;*

- *il quantitativo giornaliero massimo ammesso al trattamento potrà essere di 500 t/g;*

- *nell'ambito della comunicazione di inizio campagna dovrà essere presentato un elaborato grafico, in scala adeguata, con l'indicazione della ubicazione degli stoccaggi delle varie tipologie di rifiuti prodotti dall'attività;*

- *potranno essere ammessi al trattamento rifiuti identificabili con i seguenti codici CER: 10.13.11 – 17.01.01 – 17.01.02 – 17.01.03 – 17.01.07 – 17.08.02 – 17.09.04 – 01.04.08 – 01.04.08 – 01.04.13 - 17.05.08 – 17.05.04 (attualmente autorizzati per la messa in riserva oggetto della campagna);*

- *nell'ambito della comunicazione di inizio campagna dovranno essere identificati i codici CER effettivamente ammessi al trattamento, compresi tra quelli autorizzati all'impianto mobile, e dovranno essere specificate le modalità di gestione di ogni singola tipologia di rifiuto trattato;*

- *l'utilizzo del frantoio mobile dovrà essere effettuato in conformità alle prescrizioni contenute nella specifica autorizzazione rilasciata dall’Ente Competente;*

- *la Ditta è tenuta a verificare la natura e la classificazione dei rifiuti, dovendosi tassativamente escludere la possibilità di trattamento di rifiuti pericolosi e di materiale contenente amianto o da esso contaminato;*

- *devono essere rispettati i limiti assoluti di immissione previsti dalla normativa acustica vigente in materia nei pressi del recettore più vicino all'impianto, in funzione dell’ubicazione di quest’ultimo;*

- *l’attività di trattamento dei rifiuti dovrà essere svolta unicamente nel periodo diurno e in particolare dalle ore 8,00 alle ore 13,00 e dalla ore 15,00 alle 19,00 nelle giornate dal lunedì al venerdì;*

- *devono essere adottati tutti gli accorgimenti necessari per l'abbattimento delle polveri che potrebbero formarsi sia durante le operazioni di frantumazione sia direttamente dai cumuli del materiale stoccato;*

- *i materiali ottenuti dalle operazioni di frantumazione stoccati in cumuli, se polverulenti, devono essere protetti dall'azione del vento;*

- *tutti i rifiuti derivanti dalle operazioni di cernita e selezione (es. metalli, plastica, cavi…) devono essere separati dai materiali destinati al riutilizzo ed avviati a impianti autorizzati nel rispetto dei tempi e delle modalità previste per il deposito temporaneo ai sensi dell’art. 183 – comma 1 – lettera bb) del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.”*;

Ricordato che la gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse ai sensi dell'art. 177 – comma 2 – del D. Lgs. 152/2006 e che l'attività di recupero, ai sensi del successivo art. 179, è prioritaria rispetto allo smaltimento;

Verificato che le spese istruttorie sono state regolarmente versate nell'importo di 500,00 euro, ai sensi dell'art. 28 della L.R. n. 9/99 e s.m.i., e che non si deve provvedere a restituzioni non ricorrendo i presupposti previsti dal comma 4 del citato articolo 28;

Ritenuto che sussistano le condizioni, ai sensi dell'art. 20 del D. Lgs. n. 152/2006 e dell'art. 10, comma 2, lettera a), della L.R. n. 9/1999, di assumere la decisione di esclusione del progetto (relativo all'intervento in parola) dalla procedura di V.I.A. con prescrizioni;

Acquisito il parere favorevole espresso, ai sensi dell'articolo 49 – comma 1 – del D.Lgs. n. 267/2000, dalla Dirigente del Servizio Ambiente, in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 49 D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i., non necessita l'acquisizione del parere di regolarità contabile in quanto l'atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

Sentito il Segretario Generale;

Vista la L: 7 aprile 2014, n.56, recante "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni";

Visto il verbale dell'Ufficio Elettorale che ha provveduto alla proclamazione degli eletti a seguito delle consultazioni elettorali del 12 ottobre 2014;

Dato atto che con l'insediamento del Presidente avvenuto il 14 ottobre 2014 è iniziato il mandato amministrativo per il quadriennio 2014-2018;

Visto l'art. 1, comma 55 e 66, della L.56/2014, che stabilisce i poteri e le prerogative del Presidente della Provincia;

Visto lo Statuto dell'Ente;

DISPONE,

per quanto indicato in narrativa:

1. di escludere dalla procedura di V.I.A. (Valutazione di Impatto Ambientale), ai sensi dell'art. 20 del D. Lgs. n. 152/2006 e dell'art. 10 – comma 1 – lettera a) - della L. R. n. 9/99, l'intervento proposto dalla ditta Inzani Carlo relativo al progetto di trattamento rifiuti inerti mediante un impianto mobile ipotetico presso il proprio centro di messa in riserva ubicato in via G. da Saliceto del Comune di Fiorenzuola d'Arda, in quanto (come valutato dalla conferenza di servizi) non comporterà impatti negativi e significativi sull'ambiente a condizione che siano rispettate le seguenti prescrizioni:
   a) la quantità massima dei rifiuti sottoposti ad operazioni di recupero corrispondente alla capacità massima istantanea complessiva della messa in riserva, non deve essere superiore a 5000 t per ogni campagna e a 7500 t / anno;
   b) il quantitativo giornaliero massimo ammesso al trattamento potrà essere di 500 t/g;

c) nell'ambito della comunicazione di inizio campagna dovrà essere presentato un elaborato grafico, in scala adeguata, con l'indicazione della ubicazione degli stoccaggi delle varie tipologie di rifiuti prodotti dall'attività;

d) potranno essere ammessi al trattamento rifiuti identificabili con i seguenti codici CER: 10.13.11 – 17.01.01 – 17.01.02 – 17.01.03 – 17.01.07 – 17.08.02 – 17.09.04 – 01.04.08 – 01.04.08 – 01.04.13 - 17.05.08 – 17.05.04 (attualmente autorizzati per la messa in riserva oggetto della campagna);

e) nell'ambito della comunicazione di inizio campagna dovranno essere identificati i codici CER effettivamente ammessi al trattamento, compresi tra quelli autorizzati all'impianto mobile, e dovranno essere specificate le modalità di gestione di ogni singola tipologia di rifiuto trattato;

f) l'utilizzo del frantoio mobile dovrà essere effettuato in conformità alle prescrizioni contenute nella specifica autorizzazione rilasciata dall'Ente Competente;

g) la Ditta è tenuta a verificare la natura e la classificazione dei rifiuti, dovendosi tassativamente escludere la possibilità di trattamento di rifiuti pericolosi e di materiale contenente amianto o da esso contaminato;

h) devono essere rispettati i limiti assoluti di immissione previsti dalla normativa acustica vigente in materia nei pressi del recettore più vicino all'impianto, in funzione dell'ubicazione di quest'ultimo;

i) l'attività di trattamento dei rifiuti dovrà essere svolta unicamente nel periodo diurno e in particolare dalle ore 8,00 alle ore 13,00 e dalla ore 15,00 alle 19,00 nelle giornate dal lunedì al venerdì;

j) devono essere adottati tutti gli accorgimenti necessari per l'abbattimento delle polveri che potrebbero formarsi sia durante le operazioni di frantumazione sia direttamente dai cumuli del materiale stoccato;

k) i materiali ottenuti dalle operazioni di frantumazione stoccati in cumuli, se polverulenti, devono essere protetti dall'azione del vento;

l) tutti i rifiuti derivanti dalle operazioni di cernita e selezione (es. metalli, plastica, cavi…) devono essere separati dai materiali destinati al riutilizzo ed avviati a impianti autorizzati nel rispetto dei tempi e delle modalità previste per il deposito temporaneo ai sensi dell'art. 183 – comma 1 – lettera bb) del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

2. di dare atto che resta fermo l'obbligo di acquisire tutte le autorizzazioni, concessioni, intese, licenze, pareri, nulla osta o assensi comunque denominati preordinati alla realizzazione del progetto all'esame;

3. di trasmettere la presente delibera alla Ditta proponente, al Comune di Fiorenzuola d'Arda, all'Azienda U.S.L. di Piacenza, alla Sez. Prov.le dell'Arpa;

4. di pubblicare il presente partito di deliberazione per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia Romagna, ai sensi dell'art. 20 – comma 7 - del D. Lgs. n. 152/2006 e dell'art. 10, comma 3, della L.R. n. 9/1999 e loro s.m.i. nonché, in forma integrale, sul sito web dell'Amministrazione Provinciale.

5. che il presente provvedimento è da intendersi esecutivo all'atto della sua sottoscrizione.

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
FRANCESCO ROLLERI
con firma digitale

PROVINCIA DI PIACENZA

Servizio Ambiente

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla proposta n. 1954/2015 del Servizio Ambiente ad oggetto: PROCEDURA DI SCREENING, PER CONTO DELLA DITTA INZANI CARLO, RELATIVA AL PROGETTO DI TRATTAMENTO RIFIUTI INERTI MEDIANTE IMPIANTO MOBILE PRESSO IL PROPRIO CENTRO DI MESSA IN RISERVA UBICATO IN VIA G. DA SALICETO DEL COMUNE DI FIORENZUOLA D'ARDA, si esprime ai sensi dell'art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica.

Piacenza lì, 21/09/2015

Sottoscritto dal Dirigente
(TORSELLI ADALGISA)
con firma digitale

PROVINCIA DI PIACENZA

Servizio Personale e Affari Generali

Relazione di Pubblicazione

Provvedimento del Presidente N. 142 del 30/09/2015

Servizio Ambiente

Oggetto: PROCEDURA DI SCREENING, PER CONTO DELLA DITTA INZANI CARLO, RELATIVA AL PROGETTO DI TRATTAMENTO RIFIUTI INERTI MEDIANTE IMPIANTO MOBILE PRESSO IL PROPRIO CENTRO DI MESSA IN RISERVA UBICATO IN VIA G. DA SALICETO DEL COMUNE DI FIORENZUOLA D'ARDA.

Il su esteso provvedimento viene oggi pubblicato all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 21 comma 2° dello Statuto vigente.

Piacenza li, 30/09/2015

Sottoscritta
per il Dirigente del Servizio
(MALCHIODI MARIA ELENA)
con firma digitale